

eltiq.

daily welfare

**NORME DI ATTUAZIONE
SCHENGEN TURISMO**

INDICE

DEFINIZIONI	3
CONDIZIONI GENERALI DEL PIANO MUTUALISTICO	
Norme che regolano il Piano in generale	4
CONDIZIONI PARTICOLARI DEL PIANO MUTUALISTICO	
Norme relative al settore Mezzi di Sussistenza	5
Norme relative al settore Rimborso Spese Mediche	

DEFINIZIONI

Nel presente testo e nei documenti ad esso correlati ai termini sottoelencati viene assegnato il corrispondente significato:

Socio Invitante: Il soggetto, cittadino italiano o cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia, che invita il cittadino straniero in Italia e che sottoscrive il Piano Mutualistico e da cui spettano i diritti e gli obblighi da esso derivanti;

Socio Invitato: Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia in possesso di visto di ingresso o di permesso di soggiorno rilasciato esclusivamente per turismo e per studio;

Certificato di Adesione: Il documento che prova l'iscrizione al Piano Mutualistico;

Contributo: la somma dovuta dal Socio quale corrispettivo per la copertura del Piano Mutualistico;

Franchigia: L'importo dell'indennizzo che rimane a carico del Socio, ove previsto;

Infortunio: L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;

Istituto di cura: l'ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l'istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;

Italia: il territorio italiano, la Città del Vaticano e la Repubblica di S.Marino;

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;

Malattia Preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla sottoscrizione del presente contratto. Sono quindi patologie che hanno già dato origine a cure, esami e diagnosi;

Piano Mutualistico: il Regolamento aggiuntivo al regolamento interno di Eltiq Daily Welfare Società di Mutuo Soccorso denominato "TURISMO";

Rischio: La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestato il Piano Mutualistico;

Scoperto: L'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico del Socio (ove previsto);

Società: Eltiq Daily Welfare – Società di Mutuo Soccorso di seguito ELTIQ;

Sussidi: L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito al Socio che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento indennizzabile a termine del Piano Mutualistico sottoscritto.

CONDIZIONI GENERALI DEL PIANO MUTUALISTICO

Norme che regolano il Piano Mutualistico in generale

Art.1 - Aveni diritto ai sussidi

Il Piano Mutualistico garantisce esclusivamente:

1. Il Socio Invitato che richiede il visto di ingresso o il permesso di soggiorno per motivi di turismo e studio in base alle disposizioni previste dal patto Schengen, nominativamente indicato nel Modulo di Adesione alla Società e dal Piano Mutualistico turismo;
2. Il Socio Invitante, a seguito del mancato adempimento da parte sua, degli obblighi di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e della Direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000.

Art.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

La Società presta i sussidi di cui al presente Piano Mutualistico sulla base delle dichiarazioni rese dal Socio e risultanti dal Modulo di Adesione del Piano Mutualistico, che forma parte integrante del Piano Mutualistico stesso. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese dal Socio nell'ambito della domanda di adesione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al sussidio e la cessazione del Piano Mutualistico.

Art.3 - Pagamento del contributo e decorrenza della copertura

Il Piano Mutualistico, la cui durata è indicata nella domanda di Adesione e nel Certificato di Adesione, - a condizione che sia stata accettata da SCMS - va la relativa domanda di adesione, è concluso e produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Adesione se il Contributo - unico ed anticipato - è stato pagato dal Socio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dello stesso.

Il Piano mutualistico avrà durata per il numero di giorni indicato nella domanda di Adesione e nel Certificato di Adesione, senza tacito rinnovo.

Art.4 - Estensione territoriale

Il Piano Mutualistico ha validità nell'ambito del territorio della Repubblica italiana.

Art.5 - Aggravamento del Rischio

Il Socio deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura del Piano Mutualistico.

Art.6 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il contributo e le rate di contributo successive alla comunicazione del Socio. Se il cambiamento non comporta né aggravamento né diminuzione del Rischio, il Piano prosegue senza variazioni di sorta.

Art.7 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione alla Società, relativa all'esecuzione del presente Piano Mutualistico dovrà essere effettuata esclusivamente con raccomandata a.r. alla Sede Operativa della società in Roma (RM) 00185 – Viale XX Settembre, 98/G. La società non riconoscerà valore legale, ove non diversamente previsto, anche ai fini del rispetto dei termini, a forme diverse di comunicazione.

Art.8 - Essenzialità dei Termini

Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i termini indicati nel presente Regolamento sono essenziali ai sensi dell'art.1457c.c. Pertanto, in caso d'inosservanza, il presente Piano Mutualistico s'intenderà risolto di diritto.

Art.9 - Foro competente

In caso di controversie, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.

Art.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto qui non regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL PIANO MUTUALISTICO

SEZIONE "A"

Norme relative al settore Mezzi di Sussistenza

Art.11 - Mezzi di Sussistenza

L'art.4 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (in seguito indicato come "T.U.") prevede che, il cittadino straniero che intenda fare ingresso in Italia, debba dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza minimi ai sensi dell'art.1, comma 3 della direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000 (in seguito indicata come Direttiva);

La Direttiva stabilisce che la disponibilità dei mezzi finanziari possa essere dimostrata, dal cittadino straniero, mediante l'esibizione di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito;

tutto ciò premesso

ELTIQ presta i sussidi di cui al presente Piano mutualistico al Socio Invitato nominativamente indicato nel modulo di Adesione, in caso di mancato adempimento da parte del Socio invitante, degli obblighi di cui l'art.4 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

Pertanto, qualora il Socio Invitato, a seguito del mancato adempimento, da Parte del Socio Invitante degli obblighi di cui al T.U., si dovesse trovare in una situazione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche, la Società, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente Piano Mutualistico, liquiderà allo stesso un sussidio fino alla concorrenza di un importo massimo di € 2.716,68 (duemilasettecentosedici/68) quale copertura dei mezzi di sussistenza minimi ai sensi dell'art.1, comma 3 della direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000 (in seguito indicata come Direttiva) e secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla Direttiva, così suddiviso: Fino ad un massimo di € 413,17 (Euro quattrocentotredici/17) per l'assicurazione obbligatoria del Socio invitato al servizio sanitario nazionale;

Fino ad un massimo di € 2.716,68 (duemilasettecentosedici/68) con riferimento ad un periodo di soggiorno del Socio in Italia non superiore a 90 (novanta) giorni, per la prestazione al Socio invitato stesso, di mezzi di sussistenza in misura globalmente non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, con criteri di cui all'art.29, comma 3 lett.b) del T.U. salvo che la suddetta prestazione avvenga, in tutto o in parte, in natura restando comunque escluse dal presente sussidio le spese per l'alloggio;

Fino ad un massimo di € 774,69 (euro settecentosettantaquattro/69) per il pagamento delle spese di rimpatrio del Socio.

Art.12 – Esclusioni

I sussidi non vengono prestati per fatti derivanti da fatto doloso del Socio Invitante e/o del Socio Invitato.

Art.13 – Richiesta di erogazione del sussidio per mezzi di sussistenza

Al fine di ottenere l'erogazione del sussidio per mezzi di sussistenza, il Socio Invitato dovrà inviare per iscritto alla Società comunicazione del mancato adempimento da parte del Socio Invitante degli obblighi a lui facenti capo ai sensi del TU, entro e non oltre il termine massimo di quindici giorni dal suo verificarsi.

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata da tutti i documenti di cui al precedente comma, verificata la regolarità della richiesta ed il rispetto dei succitati termini perentori, la Società effettuerà il pagamento del Sussidio maturato a favore del Socio Invitato.

Art.14 – Limite massimo dei sussidi e dei rimborsi

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare un sussidio o un rimborso maggiore di quello previsto nella domanda di Adesione.

Art.15 – Diritto di Ripetizione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Socio Invitato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Socio invitante, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Socio Invitato faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso ed a sua conoscenza.